

Quesito n. 15

Al fine della dimostrazione di avere eseguito servizi analoghi si fa riferimento al triennio 2015, 2016 e 2017: considerato che l'esercizio 2017, alla data di presentazione della gara, non si è ufficialmente concluso, ci sorge il dubbio se il triennio di riferimento possa essere 2014, 2015 e 2016.

Risposta: Si ribadisce quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 3.5, secondo il quale il triennio di riferimento, per i servizi analoghi richiesti a comprova del requisito di capacità tecnico-professionale, è 2015-2016-2017, per tutti e tre i lotti.

Quesito n. 16

Premesso che le certificazioni richieste per la partecipazione alla gara indetta da codesto spettabile ente “Lotto 2 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI CIG 73267533D8” sono :

UNI EN ISO 9001:2015 (qualità)

SA 8000:2014 (etica)

UNI 10891:2000 (servizi di vigilanza)

UNI EN ISO 14001:2015 (ambiente)

OHSAS 18001:2007 (sicurezza)

si chiede di voler chiarire, qualora si volesse dare in subappalto il solo servizio di manutenzione, se anche la società subappaltatrice debba essere in possesso delle predette certificazioni ISO (tranne quella relativa ai servizi di vigilanza prettamente inerente agli Istituti di Vigilanza) richieste in capo a tutte le società partecipanti quali requisiti di capacità tecnico-professionale.

Risposta: Sì, nell'ipotesi formulata nel quesito, anche la società subappaltatrice deve essere in possesso delle certificazioni sopra indicate (tranne quella relativa ai servizi di vigilanza prettamente inerente agli Istituti di Vigilanza).

Quesito n. 17

In relazione alla indicazione delle ore annue stimate per la determinazione della base d'asta dei lotti 1A ed 1B (Assistenza alla Didattica) riportate alle pagg. 34 e 35 del Capitolato Speciale, siamo a richiedervi se tale monte ore debba ritenersi minimo e quindi di riferimento, pena esclusione, per la valutazione tecnica ed economica dell'affidamento stesso. In aggiunta si chiede di conoscere il numero degli addetti, il relativo livello ed il monte ore attualmente erogato nei singoli lotti.

Risposta: Sì, il monte ore deve ritenersi minimo e quindi di riferimento per la valutazione tecnica ed economica dell'affidamento stesso. Per ciò che concerne il numero degli addetti, livello e monte ore del contratto attualmente in essere, si rimanda a quanto pubblicato sul documento “chiarimenti 5 – Elenco personale

servizio assistenza alla didattica”, con l’avvertenza che il servizio in essere è articolato in un lotto unico e con una quantità di ore diversa da quelle previste nel nuovo appalto oggetto della presente procedura.

Quesito n. 18:

L’art. IX.2 del Capitolato Speciale prevede l’obbligo per l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 30, comma 4 e 50 (Clausola sociale) di “applicare ed a fare applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel rispettivo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi o CCNL equipollente) in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le Prestazioni”.

Al riguardo si evidenzia che il citato CCNL Multiservizi, all’art. 4, che disciplina i cambi di appalto, prevede due possibili fattispecie:

- a. in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante si impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull’appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi.
- b. in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali part time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.

Ciò posto, al fine e a salvaguardia del principio, non eludibile, che i concorrenti siano messi nella condizione di conoscere, prima della presentazione dell’offerta, quali oneri assumono con la partecipazione alla gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 06/08/2013 n. 19), si richiede:

- a. elenco del personale attualmente impiegato nei Lotti 1A e 1B dall'impresa uscente, con indicazione del CCNL applicato, dei livelli di inquadramento, del monte ore contrattuale e la data di assunzione di ciascun addetto
- b. eventuale sussistenza di modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali rispetto al precedente appalto.

Risposta:

Per ciò che concerne il punto a), si rimanda a quanto pubblicato sul documento "chiarimenti 5 – Elenco personale servizio assistenza alla didattica", con l'avvertenza che il servizio in essere è articolato in un lotto unico e con una quantità di ore diversa da quelle previste nel nuovo appalto oggetto della presente procedura. Per ciò che riguarda invece il punto b), siamo in presenza di cambio appalto ai sensi dell'art. 4, lett. b) del CCNL di riferimento.

Quesito n. 19:

L'art. IV.4 del Capitolato Speciale prevede che le figure incaricate del coordinamento dell'appalto (DT) "dovranno essere muniti di Procura Speciale con poteri decisionali e di firma di tutti gli atti tecnici-amministrativi-contabili ed essere esclusivamente dedicati alle Prestazioni oggetto del presente CSA Lotto 1A e 1B".

Ciò posto, si chiede di sapere se i DT debbano avere funzioni esclusivamente gestionali ovvero potranno essere impiegati anche quali addetti al servizio di assistenza aule.

Risposta:

I Direttori Tecnici possono essere impiegati anche quali addetti al servizio di assistenza aule.

Quesito n. 20:

Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica sub 1), si chiede di confermare che per l'attribuzione dei sub-punteggi previsti per il criterio in parola sia sufficiente:

- 1) relativamente al primo punto, per il quale vengono assegnati 16 punti, prevedere la disponibilità a supporto dell'amministrazione con 1.000 ore aggiuntive;
- 2) relativamente al secondo e terzo punto, per ciascuno dei quali vengono assegnati 2 punti, fornire proposte relative a pianificazione del servizio e gestione del personale (anche in caso di ferie, permessi, ecc.), inclusi i casi di imprevista assenza del personale anche in sede di agitazione e/o scioperi dello stesso (punti 2) e monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi, con riferimento alla metodologia adottata, alle procedure, agli strumenti ed alle

risorse impiegate (punti 2) e che non sia necessario, per l'ottenimento del punteggio massimo previsto, l'esposizione di ulteriori argomenti o proposte rispetto a quelle indicate dalla S.A. e summenzionate, ciò anche alla luce di quanto stabilito dall'ANAC nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", in particolare nel titolo V "LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI; I CRITERI MOTIVAZIONALI", ovvero: "Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.

- 3) Sempre con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica sub 1), si chiede di precisare se la disponibilità di 1.000 ore aggiuntive indicata al primo punto elenco debba intendersi annuale o nell'appalto.

Risposta:

Relativamente al punto 1), la risposta è sì, è sufficiente prevedere la disponibilità a supporto dell'amministrazione con 1.000 ore aggiuntive.

Relativamente al punto 2), la risposta è sì, è sufficiente fornire proposte relative a pianificazione del servizio e gestione del personale (anche in caso di ferie, permessi, ecc.), inclusi i casi di imprevista assenza del personale anche in sede di agitazione e/o scioperi dello stesso e monitoraggio e controllo sulla qualità dei servizi, con riferimento alla metodologia adottata, alle procedure, agli strumenti ed alle risorse impiegate.

Relativamente al punto 3), la disponibilità di 1000 ore aggiuntive deve intendersi nell'appalto.

Quesito n. 21:

- 1) Con riferimento al disciplinare di gara, art. 25 "personale impiegato", si chiede cortesemente di indicare il numero di unità impiegato per il servizio di assistenza alla didattica, suddivise per i due lotti 1A e 1B, indicando anche il livello di inquadramento;

- 2) Con riferimento al rating di legalità, si chiede se un'azienda che possieda una o due stelle, possa usufruire dell'istituto dell'avvalimento per i requisiti di un'altra azienda avente punteggio superiore, pari a 2,75 o 3 stelle.

Risposta:

Relativamente al punto 1), si rimanda a quanto pubblicato sul documento "chiarimenti 5 – Elenco personale servizio assistenza alla didattica", con l'avvertenza che il servizio in essere è articolato in un lotto unico e con una quantità di ore diversa da quelle previste nel nuovo appalto oggetto della presente procedura.

Relativamente al punto 2), non è possibile usufruire dell'istituto dell'avvalimento ai fini del rating di legalità.

Quesito n. 22:

Si chiede se è possibile applicare un CCNL diverso da quello "Multiservizi" e da quello di portierato e accoglienza in atto, applicato ai lavoratori dell'appalto in corso, purché preveda sia i servizi di portierato che di facchinaggio.

Risposta:

No, l'unico contratto applicabile è quello di Multiservizi. E' esclusa anche l'applicazione del CCNL applicato per il contratto in essere (vedi anche la pubblicazione del documento "chiarimenti 5 – Elenco personale servizio assistenza alla didattica").

Quesito n. 23:

- 1) Considerato che l'art 25 del disciplinare recita che il personale impiegato dall'impresa uscente per il servizio di assistenza alla didattica è pari a 180 unità, mentre quello impiegato dall'impresa uscente per il servizio di vigilanza è pari a 33 unità; che l'art 26 del CCNL per Istituti di Vigilanza e servizi Fiduciari ai fini del Criterio stabilisce che le ore presunte di gara sono n. 42.804 /2304 (risultato ottenuto moltiplicando 48 ore settimanali x 48 settimane), le unità risultanti sarebbero 21,18, rispetto alle 33 unità citate, cosa significa che applicheremo nel caso di assunzione di n. 33 unità, la riduzione d'orario di lavoro, e quindi avremo 33 unità a part time? Così come confermato dall'Elenco degli addetti di assistenza alla didattica?
- 2) In riferimento al criterio di aggiudicazione per ciascun lotto – Elementi di valutazione dell'Offerta Tecnica, e a quanto descritto al punto 1 e precisamente: con riferimento al criterio di valutazione sub 1), sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della descrizione dettagliata del sistema organizzativo del servizio offerto, fornisca proposte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative a: disponibilità a supportare l'amministrazione con

1.000 ore aggiuntive in occasione di prove di accesso ai corsi a numero programmato, lauree, eventi, manifestazioni, convegni, ecc..., senza oneri economici a carico dell'Università di qualsiasi natura, presso le strutture oggetto dell'appalto de quo (punti 16); pertanto alla luce di quanto descritto, è da intendersi che a prescindere dalla descrizione dettagliata proposta da ogni concorrente partecipante alla gara, i 16 punti si acquisiscono comunque anche solo proponendo le 1000 ore aggiuntive?

Risposta:

Con riferimento al punto 1), trattandosi di un cambio appalto con modificazione di termini contrattuali, si rimanda a quanto già risposto sopra al quesito 18;

Con riferimento al punto 2), la risposta è sì, i 16 punti si acquisiscono anche solo proponendo le 1000 ore aggiuntive.

Quesito n. 24:

Modalità di calcolo della base d'asta:

- a) Con riferimento al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, indicato nelle pagine 34, 35 e 41 del CSA, su quale monte ore per singolo livello sia stata determinata la base d'asta;
- b) Se tali limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell'offerta;
- c) Se sia possibile derogare ai costi indicati nelle tabelle ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri CCNL

Risposta:

- a) La base d'asta è stata calcolata considerando il monte ore per il costo orario del personale operaio di primo livello CCNL pulizia, integrati e multiservizi desunto dalle tabelle ministeriali, aumentato di spese generali e utili d'impresa (vedi pag. 34-35 del CSA).
- b) Sì, tali limiti saranno utilizzati al fine della verifica della congruità dell'offerta.
- c) Non è possibile derogare ai costi indicati nelle tabelle ministeriali di riferimento e non è possibile applicare altri CCNL.

Quesito n. 25:

Clausola sociale:

In applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. IX.2 Osservanza delle disposizioni normative del Capitolato Speciale, e considerato che alcuni CCNL prevedono la clausola sociale (ad esempio il CCNL per imprese esercenti attività di pulizia e servizi integrati/multiservizi all'art. 4), al fine di predisporre un'offerta economica tale da poter garantire tali adempimenti.

Si richiede l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio posto a gara con indicazione, per ciascun addetto, di:

- 1) CCNL applicato
- 2) Qualifica (operaio/impiegato)
- 3) Livello
- 4) Sesso (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge)
- 5) Anzianità (per l'eventuale riconoscimento degli scatti di anzianità se dovuti)
- 6) Eventuale condizione di svantaggio (per eventuali sgravi contributivi e/o agevolazioni di legge)
- 7) Percentuale individuale di part-time
- 8) Ad integrazione della percentuale di part-time, n° di ore settimanali e/o mensili effettivamente svolte nel servizio posto a gara e/o percentuale di part-time
- 9) Eventuale luogo di lavoro assegnato all'interno dell'appalto e relativa turnistica
- 10) Tipo di assunzione (tempo indeterminato/a chiamata/ tempo determinato e relativa causale)
- 11) Attuale presenza sul cantiere (eventuali assenze prolungate per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, etc... e relativa data di termine prevista)

A. Se tali dati saranno utilizzati ai fini della verifica della congruità dell'offerta;

B. Se sia possibile derogare ai costi indicati nelle Tabelle Ministeriali di riferimento e se sia possibile applicare altri CCNL.

Risposta: per i dati relativi al personale impiegato attualmente nell'appalto in corso, si rimanda a quanto pubblicato sul documento "chiarimenti 5 – Elenco personale servizio assistenza alla didattica", con l'avvertenza che il servizio in essere è attualmente articolato in un lotto unico e con una quantità di ore diversa da quelle previste nel nuovo appalto oggetto della presente procedura.

A. Ai fini della verifica della congruità dell'offerta saranno utilizzati i dati pertinenti.

B. Non è possibile derogare ai costi indicati nelle tabelle ministeriali di riferimento e non è possibile applicare altri CCNL.

Quesito n. 26:

Sicurezza sul lavoro

In applicazione del D.Lgs. 81/2008, si richiede **per ciascun addetto attualmente impiegato:**

- 1) Data visita pre-assuntiva di idoneità al lavoro (se effettuata)
- 2) Data ultima visita medica effettuata (di cui agli artt. 18 e 41)
- 3) Data informazione e formazione obbligatoria (di cui agli artt. 36 e 37)
- 4) Eventuale formazione sulle istruzioni operative e/o sui rischi specifici dell'appalto in oggetto
- 5) Eventuale corso di primo soccorso (data primo corso ed ultimo aggiornamento)
- 6) Eventuale patentino antincendio (livello, data primo corso ed ultimo aggiornamento)
- 7) Altri corsi di formazione effettuati.

Risposta:

Con riferimento ai punti 1, 2 e 3, questa amministrazione non è tenuta ad acquisire tali informazioni che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, sono prerogativa del datore di lavoro.

Con riferimento al punto 4, si rinvia al DUVRI allegato alla documentazione di gara.

Con riferimento ai punti 5, 6 e 7, trattasi di elementi previsti nel capitolato e nel disciplinare di gara che non erano previsti nel precedente contratto.

Quesito n. 27:

Verifica della congruità dell'offerta (art. 19 del Disciplinare di gara)

In applicazione dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica di congruità delle offerte *“se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”*, si richiede se verranno effettuati successivi approfondimenti (anche con eventuale audizione in contraddittorio) oppure se si procederà con l'esclusione *inaudita altera parte* dopo la valutazione delle *spiegazioni* di cui al comma 5 del citato art. 97 (*“La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa [...]”*)

Risposta: Dopo la presentazione delle iniziali giustificazioni scritte, qualora permangano ancora dubbi, si procederà con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Quesito n. 28:

Si chiede conferma che:

- 1) Qualora partecipi alla procedura in oggetto un Consorzio di Cooperative ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, le certificazioni richieste al punto 3.5. del Disciplinare di gara debbano essere possedute esclusivamente dal Consorzio Stesso e non anche dalle consorziate esecutrici;
- 2) Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) possano essere rese dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016, come espressamente previsto dal Comunicato del 08/11/2017 del Presidente dell'ANAC "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello DGUE";
- 3) Per ottenere il relativo punteggio tecnico, l'iscrizione al rating di legalità debba essere posseduta dal Consorzio di cooperative di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 o, in alternativa, dalle proprie consorziate indicate quali esecutrici del servizio.

Risposta:

- 1) Qualora partecipi alla procedura in oggetto un Consorzio di Cooperative ex art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, le certificazioni richieste al punto 3.5. del Disciplinare di gara devono essere possedute dal Consorzio e anche dalle consorziate esecutrici.
- 2) Per la risposta a tale quesito si rinvia integralmente al punto 3 "Modalità di dichiarazione" del citato Comunicato del 08/11/2017 del Presidente dell'ANAC "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello DGUE".
- 3) Si conferma l'interpretazione.

Quesito n. 28:

In relazione alla procedura di gara in oggetto, lotto n. 2, Le pongo il seguente quesito attinente il subcriterio 2 dell'offerta tecnica (c.d. rating di legalità).

In particolare, si chiede se una ditta in grado di ottenere il rating di legalità (perché non estera, non di nuova costituzione e con un fatturato minimo superiore a due milioni di euro), e che lo abbia tempestivamente richiesto all'Autorità preposta, possa comunque rendere la dichiarazione sostitutiva prevista a pag. 25 del disciplinare di gara nel caso in cui, a causa di lungaggini burocratiche, la predetta Autorità non rilasci il rating entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La soluzione contraria a quella appena prospettata, infatti, si porrebbe in contrasto con principi di parità di trattamento, massima partecipazione alle procedure di gara, affidamento incolpevole, etc., in quanto, paradossalmente, finirebbe per favorire le imprese non in grado di ottenere il rating (le quali possono autodichiarare i requisiti previsti a pag. 25 del disciplinare ed ottenere il relativo punteggio), rispetto a quelle in

grado di ottenere il rating, ma che non lo hanno potuto ricevere per cause a loro non imputabili.

Risposta:

E' possibile sostituire il rating di legalità con la dichiarazione sostitutiva, unitamente alla copia dell'istanza di richiesta di rilascio del rating di legalità all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, comprensiva di PEC di trasmissione a protocollo.agcm@pec.agcm.it.

L'eventuale aggiudicazione in capo all'impresa che presenta la predetta documentazione resta, in ogni caso, condizionata all'acquisizione del rating di legalità entro i termini di legge.